



**Dalla Segreteria Nazionale**

**RICORSO GRATUITO RISERVATO AGLI ISCRITTI S.I.A.P.**  
**per il riconoscimento dell'attribuzione di maggiorazione dell'indennità**  
**di aeronavigazione e di volo ex art. 5 secondo comma del DPR 394/1995 in favore del**  
**personale aeronavigante (Piloti e Specialisti) della Polizia di Stato**

Il S.I.A.P. con la nota del 20 novembre 2009 ha formalmente diffidato l'Amministrazione per il mancato riconoscimento dell'attribuzione di maggiorazione dell'indennità di aeronavigazione e di volo ex art. 5 secondo comma del DPR 394/1995 in favore del personale aeronavigante (Piloti e Specialisti) della Polizia di Stato

In data 4 giugno 2010 l'Amministrazione intimata ha risposto alla sopracitata nota sindacale riferendo di non poter dare favorevole riscontro alla richiesta del SIAP attese le più recenti pronunce del Giudice Amministrativo (V. sentenza n. 3548/2008 del Consiglio di Stato Sezione quarta e sentenza n. 10883/2009 del TAR Lazio Roma Sezione Prima Ter) che hanno negato la spettanza del beneficio economico in questione alla generalità del personale aeronavigante.

Corre l'obbligo di evidenziare che la recentissima sentenza n. 10883/2009 del TAR Lazio Roma Sezione Prima Ter ha rigettato il ricorso presentato da alcuni appartenenti alla sezione paracadutisti per due ordini di ragione.

Con la prima censura i ricorrenti chiedevano il riconoscimento retroattivo del beneficio indennitario percepito solo dal 1° gennaio 2002 (DPR 164/2002 che ha recepito l'accordo sindacale per le FF.AA. di Polizia ad ordinamento civile e militare); il TAR rigettava tale domanda stante l'inammissibilità di una interpretazione analogica dell'art 5 della legge 78-/1983 nei confronti e/o a favore del personale non appartenente ai reparti di volo della P.S. poiché al tempo della sua entrata in vigore non esisteva una sezione paracadutisti della P.S. (istituita solo nel 1988).

Con la seconda censura i ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'indennità operativa di base ex art 2 della legge 78/1983 con le maggiorazioni previste dall'art 5 comma secondo del DPR 394/1995; il TAR adito ha ritenuto infondata tale domanda, esprimendosi in tali termini: *"la portata, obiettivamente non chiara, dell'art. 5 comma 2 è stata causa di oscillazioni giurisprudenziali a sedare le quali è intervenuta infine, la norma di interpretazione autentica sancita all'art.3 comma 72 della legge n. 350 del 2003 che riconosce le maggiorazioni di cui al secondo comma dell'art. 5 del DPR 394/1995 esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base"*.

Ora come ha evidenziato la giurisprudenza, la successione delle norme nel tempo, la lettura sinottica delle stesse, e da ultimo, l'intervento del legislatore in sede di interpretazione autentica, conducono a ritenere che il secondo comma dell'art. 5, D.P.R. n. 394 cit. abbia introdotto uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base (quantificata dal comma 1 del medesimo art. 5), cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito.

Il meccanismo previsto dall'art. 5, co. 2, (c.d. indennità di trascinamento) ha lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale; esso pertanto non può, in alcun modo, essere esteso al personale che già fruisce di una specifica indennità di impiego operativo (nel caso di specie quella di aeronavigazione) superiore a quella di base.

Su tale tematica si è ripetutamente pronunciato il Giudice di appello in tutte le sue articolazioni - giurisdizionali e consultive - negando la spettanza del richiesto beneficio econo-



mico (cfr. ex plurimis Cons. St., nn. 1534, 3548, 6400, 7768 del 2008; Cons. giust. amm., 26 luglio 2006, n. 449; Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873/2004; sez. III, 6 aprile 2004, n. 2402/2003; sez. IV, n.1349 del 2004, sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566/2003).

Passando ora alla disamina della sentenza n. 3548/2008 del Consiglio di Stato Sezione Quarta, si osserva che quest'ultima viene richiamata nella pronuncia del TAR Lazio Roma sopra evidenziata per negare la spettanza in questione. Sostanzialmente si sancisce che ci sarebbe un'indebita duplicazione di emolumenti oltre che illogica anche ostacolata dal divieto di cumulo espressamente sancito dall'art 17 legge 78/1983.

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza, sancisce che tale indennità è riconoscibile solo *"al personale che, essendo passato ad altra condizione di impiego, non presti più servizio nella precedente condizione e non percepisca più l'indennità di impiego operativo corrispondente alla pregressa condizione di impiego"*. Destinatari di tale maggiorazione non possono che essere coloro che solo in passato fruivano di una delle predette indennità operative speciali e che, non percependola più, conseguono solo quella di base.

Ciò posto, da tempo il SIAP sta ricevendo numerose richieste di informazioni relative ad alcune pronunce di Tribunali Amministrativi Regionali che avrebbero riconosciuto ai militari ricorrenti (già destinatari di una maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base previste dalla Legge 78/83) una ulteriore corresponsione delle maggiorazioni delle medesime indennità, in misura proporzionale agli anni di servizio prestati presso lo stesso Ente (fino ad un massimo di 20 anni) a titolo di "trascinamento", secondo quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, del DPR 394/95.

C'è da considerare, innanzitutto, che vi sono altri T.A.R. che non hanno accolto analogo ricorso, così come vi sono state numerose sentenze di II° Grado del Consiglio di Stato che hanno visto accogliere i ricorsi d'appello dell'Amministrazione.

Pertanto, se da un lato esistono numerose sentenze dei T.A.R. a sostegno del diritto alla corresponsione di una maggiorazione aggiuntiva dell'indennità operativa per quei soggetti che la percepiscono già maggiorata in relazione al tipo di impiego, dall'altra vi sono corrispondenti pronunce di altri T.A.R., nonché numerose sentenze del Consiglio di Stato (IV Sezione che si occupa di militari) che **si sono espresse in termini negativi** (nella fattispecie, nei confronti del personale della Guardia di Finanza, ma le leggi relative alle indennità operative degli appartenenti alla G.d.F. corrispondono a quelle già applicate alle altre categorie di militari).

Per quanto sopra, esiste la legittima convinzione che l'interpretazione data dai giudici del C.d.S., che nega il riconoscimento di ulteriori maggiorazioni, possa applicarsi anche al personale delle FF.AA. percettori dell'indennità operativa.

Inoltre, ancora il C.d.S. ha richiamato, a supporto della propria tesi, la norma di interpretazione autentica della legge sul trascinamento delle indennità operative dei militari, introdotta con la Legge 350/2003 (finanziaria 2004), stabilendo, appunto, che **le maggiorazioni delle indennità operative dovranno essere attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base e non anche di altra indennità operativa.** Infine, va osservato attentamente che lo stesso Alto Consesso ha confermato tale interpretazione anche in sede consultiva, in occasione di alcuni Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica. Sulla questione corre altresì l'obbligo di precisare che nonostante l'oscillazione giurisprudenziale ad oggi risulta come dato positivo solo la pronuncia del CdS n. 2979 del 2007 che riconosce la maggiorazione dell' indennità in esame al personale del Corpo Forestale.

Solo il CdS 2979/2007 rileva che " ... in nessuna parte è, infatti, positivamente previsto che la concessione dell'incremento debba essere concesso al solo personale cessato dallo svolgimento delle attività operative di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma e



*7, legge n. 78/1983. Non risulta, pertanto, condivisibile la diversa interpretazione propugnata dall'Avvocatura dello Stato, non potendosi (né sul piano testuale, né su quello logico giuridico) restringere il novero di chi "anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni [...]" di cui alla citata normativa, al solo personale cessato dallo svolgimento dei compiti operativi sopra menzionati in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa in esame. **Non può, dunque, ritenersi che il riportato secondo comma dell'articolo 5 si applichi solo a chi aveva prestato in passato servizio con diritto all'indennità, giacché in tal caso si sarebbe fatto riferimento "al personale che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto" e non già, come è invece disposto, al "personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".** Con tale formula, si è voluto invece aver riguardo al personale che aveva prestato il servizio in questione anche anteriormente, e ciò all'evidente fine di prevedere una particolare disciplina per coloro cui si applicava il precedente sistema di calcolo della maggiorazione (cfr. in questi termini Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2000)".*

Questo risulta essere il quadro giurisprudenziale sulla annosa vicenda giuridica in esame disciplinata da un complesso tessuto normativo.

Orbene, i piloti e gli specialisti dei reparti di volo di: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Aeronautica, Esercito e Marina, percepiscono le specifiche indennità legate all'esercizio dell'attività di volo, secondo quanto stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 78; inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge prevede espressamente che le citate disposizioni di legge vengano estese anche al personale della Polizia di Stato "...impiegato nelle medesime condizioni operative".

Con successiva legislazione e, in particolare, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394 sono state introdotte alcune modifiche; nello specifico:

a) con il 1° comma sono stati aggiornati, a decorrere dal 1° dicembre 1995, i parametri della tabella 1 allegata alla citata legge n. 78 del 1983, relativi all'indennità mensile di impiego operativo di base, sia negli importi di base che nel numero di fasce originariamente previste;

b) con il 3° comma sono stati abrogati gli aumenti percentuali delle suddette indennità originariamente previsti (+ 20 per cento ogni sei anni per un periodo massimo di quattro periodi di pari durata);

c) con il 2° comma, per effetto della avvenuta abrogazione, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo dei suddetti aumenti percentuali definito "trascinamento" che però non è mai stato applicato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza; ciò in quanto quest'ultima ritiene che tale sistema sia destinato solo ai militari e comunque ignorando che il corpo normativo è unico e non frazionabile. **Ne discende, quindi, che mentre l'abrogazione degli aumenti che comporta un sostanziale congelamento degli stipendi è stata prontamente applicata, non è stato, invece, ancora implementato il nuovo sistema di calcolo sostitutivo di quello abrogato, con la conseguenza che da circa quindici anni il personale della Polizia di Stato che ha svolto attività di aeronavigazione è stato privato di una componente significativa dello stipendio.**

Con l'introduzione del comma 3 all'articolo 13 nel decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 si sancisce formalmente il diritto per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato a godere degli stessi diritti riservati ai colleghi delle FF.AA. nel percepire "le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari" in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni; **ma di fatto tale diritto all'equiparazione del trattamento**



**economico è risultato a tutt'oggi puramente dichiarativo in quanto non ancora applicato.**

La normativa in questione (comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995) che regola il così detto "trascinamento" è di fatto riconosciuta limitatamente al personale transitato ad altri ruoli non aeronaviganti, mentre dovrebbe essere estesa anche al personale in servizio ed in quiescenza; inoltre, il personale transitato ad altri ruoli "non aeronaviganti" percepisce il cosiddetto "trascinamento" limitatamente al 50 per cento dell'importo totale; ciò sulla base dell'assunto che l'amministrazione della P.S. ritiene tale emolumento soggetto al divieto di cumulo di cui al 2° comma dell'articolo 1 della legge n. 505 del 1978.

In realtà quest'ultimo vieta il cumulo al 100 per cento dell'indennità di volo e di aeronavigazione con l'indennità pensionabile di Polizia, mentre non lo vieta anche per il "trascinamento".

Occorre, dunque, tenere conto che la mancata corresponsione della maggiorazione alle suddette indennità, cagiona una ingiustificata penalizzazione in termini economici e contributivi su di un consistente e qualificato nucleo di forze dell'ordine.

Di fatto irragionevolmente si è negato il cosiddetto "trascinamento" alle seguenti categorie:

- a) al personale aeronavigante della Polizia di Stato, sia in servizio che in quiescenza;**
- b) al personale aeronavigante transitato ad altri ruoli in ragione del 100 per cento anziché del 50 per cento.**

Tutto ciò premesso, il S.I.A.P., pur non volendo ingenerare attese nei Colleghi interessati alla vicenda, che ci è stata evidenziata, dal nostro Coordinamento del personale Settore Aereo, comunque ha deciso di andare sino in fondo nel patrocinare la legittima rivendicazione, da un punto di vista legale e giudiziario al fine di perorare anche la evidente sperequazione di trattamento tra il personale della P.S. ed il personale del Corpo Forestale al quale, a parità di condizioni di impiego, il trattamento indennitario in esame viene di fatto riconosciuto.

Pertanto sarà nostra cura attraverso le segreterie di base raccogliere le Vostre adesioni all'iniziativa giudiziaria che verrà intentata nelle competenti sedi dal nostro studio legale che già da tempo è al lavoro per la disamina della questione spinosa e controbattuta a livello giurisprudenziale.